

===== STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CSV =====  
= "Centro di Servizio per il Volontariato Brindisi Lecce - =  
===== Volontariato nel Salento E.T.S." =====

\*\*\*\*\*

**Art. 1 - Denominazione e sede** =====

E' costituita un'associazione denominata "Centro di Servizio per il Volontariato Brindisi Lecce - Volontariato nel Salento E.T.S.", quale altro Ente del Terzo settore ex art. 46, comma 1, lett. g), D. Lgs. n.117/2017, con sede in Lecce, in via Merine n. 4; l'associazione sarà d'ora in poi definita per comodità espositiva anche semplicemente CSV. =====

L'associazione opera attraverso due sedi operative, le Delegazioni presenti in Lecce e Brindisi. Eventuali decisioni in merito alla variazione della sede legale in Lecce, non costituiranno modifica statutaria. =====

CSV è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo, la Costituzione della Repubblica italiana, la Carta dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza. =====

CSV è costituita in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore e pertanto si iscrive nel registro unico nazionale del Terzo Settore all'esito della sua attivazione. Applica e si ispira al D. Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile. =====

**Art. 2 - Finalità** =====

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

L'associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. =====

**Art. 3 - Attività** =====

Per la realizzazione diretta ed indiretta dei propri scopi, come definiti nel precedente articolo 2, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. n.117/2017: =====

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore; =====
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo; =====

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. =====

Eroga i servizi di seguito elencati in via meramente esemplificativa e non esaustiva: =====

- a) supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore; =====
- b) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; =
- c) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; =====
- d) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; =====
- e) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; =
- f) ricerca e documentazione, finalizzate a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; =====

- g) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature; =====
- h) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati; =====
- i) progettazione anche di nuovi servizi sulla base dei bisogni rilevati. =====

Il CSV svolge ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari e potrà anche esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate e realizzate nei limiti consentiti dalla legge e/o dalla normativa del settore di riferimento. =

I servizi organizzati mediante le risorse del Fondo Unico Nazionale (di seguito FUN), sono erogati nel rispetto dei principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, pubblicità e trasparenza, integrazione. =====

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione. =====

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, nel rispetto dei territori provinciali costituenti, CSV potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti. =====

Altresì può attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese. =====

E' fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse. =====

Il CSV adotta una contabilità separata per le risorse eventualmente provenienti da fonte diversa dal FUN. =====

===== **Art. 4 - Attività su base territoriale** =====

Il CSV evidenzia nel programma di attività annuale o pluriennale all'OTC l'ambito delle attività che, attesa la natura sinergica, può sviluppare più proficuamente in modo armonioso a livello interprovinciale, nonché l'ambito delle attività che, avendo vocazione precipuamente locale ed essendo più proficuamente sviluppabili sul piano territoriale, possano essere realizzate attraverso la Delegazione di Lecce e la Delegazione di Brindisi, corrispondenti rispettivamente al territorio della provincia di Lecce ed al territorio della provincia di Brindisi, con

modalità deliberate dal consiglio direttivo. =====  
Nell' approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo, l'assemblea dei soci del CSV, per l'individuazione delle attività da realizzare e delle risorse da destinare a ciascun ambito territoriale, tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente, del numero di associazioni di volontariato, dei volontari operanti nel Terzo Settore e dell'analisi dei bisogni di ciascun ambito territoriale e della corrispondente attività progettuale. Detto criterio regola anche l'assegnazione delle risorse per il funzionamento delle Delegazioni e per lo svolgimento delle relative attività nel territorio di riferimento. =====

Dette Delegazioni realizzano le attività di interesse per il volontariato per gli enti del terzo settore, per le istituzioni ed i cittadini impegnati a promuovere la cittadinanza attiva. =====

#### ===== **Art. 5 - Soci** =====

Possono far parte del CSV le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione. In ogni caso il numero complessivo dei soci dovrà prevedere una maggioranza costituita da Organizzazioni di volontariato; la richiesta di adesione di altro ETS deve essere evasa nel rispetto di tale dato di riferimento e secondo quanto previsto dal Regolamento. =====

Nel caso di organizzazioni con più articolazioni a livello provinciale che abbiano la stessa denominazione, o di organizzazioni giuridicamente distinte che facciano comunque capo ad un unico centro di interessi e di controllo, possono essere ammesse quali socie solo le articolazioni o le organizzazioni che esercitano il coordinamento nelle province di Brindisi e di Lecce. In mancanza di coordinamenti provinciali, possono essere ammesse le articolazioni designate dai competenti organi regionali o nazionali della medesima associazione o federazione. In mancanza anche di tali livelli di coordinamento, possono richiedere l'ammissione al CSV le articolazioni o le organizzazioni designate di comune accordo dai gruppi che operano rispettivamente nelle province di Brindisi e di Lecce. =====

#### ===== **Art. 6 - Assunzione della qualifica di socio** =====

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta nella forma e secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale. L'ente richiedente deve aver maturato almeno due anni di attività alla data di presentazione della domanda di ammissione a socio. =====

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei soci. =====

===== **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci** =====

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate. =====

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. =====

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo. =====

Tutti i soci sono tenuti: =====

a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; =====

b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; =====

c) a non attuare iniziative in contrasto con gli scopi associativi; =====

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. =====

===== **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio** =====

I soci possono essere esclusi dall'associazione per i seguenti motivi: =====

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; =====

2) in caso di n. 4 (quattro) assenze consecutive all'Assemblea; =====

3) quando si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale stabilite dal Consiglio Direttivo; =====

4) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; =====

5) per indegnità. =====

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea in seduta ordinaria. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. =====

Il socio escluso può opporsi presentando entro 15 giorni richiesta scritta. =====

La perdita della qualifica di socio consegue, anche volontariamente, alla comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata all'assemblea dei soci. =====

===== Art. 9 - Organizzazioni in fase di uditorato =====

Possono partecipare alle attività dell'Associazione, pur senza essere socie, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta e che si riconoscono necessariamente nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione. =====

Le organizzazioni in fase di uditorato partecipano alle riunioni di ascolto dei bisogni e programmazione delle attività, rilasciano testimonianze o buone prassi operative, condividono informazioni, richiedono supporto informativo, senza -in ogni caso- aver diritto di voto. =====

===== Art. 10 - Organi dell'Associazione =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- a) Assemblea dei soci; =====
- b) Delegazioni Territoriali; =====
- c) Consiglio Direttivo; =====
- d) Presidente; =====
- e) Vice Presidente; =====
- f) Collegio Sindacale; =====
- g) Collegio dei Proviviri. =====

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 117/2017. =====

===== Art. 11 - Assemblea dei soci =====

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. ==

In ciascuna assemblea è garantito, secondo Regolamento, che la maggioranza dei voti sia attribuita alle organizzazioni di volontariato, in conformità a quanto previsto dall'art. 61 comma 1 lettera f) del D. Lgs. N. 117/2017 . =====

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. =

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. =====

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. =====

L'assemblea si riunisce, come previsto dal regolamento, presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. =====

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli organismi competenti. =====

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni

qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta. =====

===== **Art. 12 - Funzioni dell'Assemblea** =====

L'Assemblea in seduta ordinaria: =====

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano annuale e il report annuale delle attività, su proposta del Consiglio Direttivo; =====
- b) approva il programma generale annuale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo; =====
- c) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge e revoca i componenti il Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo art. 13 e dal Regolamento generale; =====
- e) nomina, ove costituiti, i componenti del Collegio Sindacale, del Collegio dei Proviviri ed, ove previsto dalla legge, il Revisore legale dei conti; =====
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; ==
- g) delibera in ordine all'ammissione ed all'esclusione dei soci; =====
- h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. =====

L'assemblea in seduta straordinaria: =====

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo; =====
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto. =====

In prima convocazione l'assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. =====

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. =====

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri del Direttivo in sede assembleare non hanno voto. =====

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione =====

con la presenza della maggioranza degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal

socio più anziano presente. Il Presidente dell' assemblea nomina un segretario. =====

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, rilasciata ad un altro socio. =====

Ciascun socio può essere portatore fino ad un massimo di 2 (due) deleghe, al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo del CSV da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo quanto deciso dall'assemblea in applicazione del Regolamento generale. =====

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. ==

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite. =====

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto. =====

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. =====

#### ===== **Art. 13 - Delegazioni Territoriali** =====

Le Delegazioni Territoriali sono composte dai soci raggruppati per Ambiti Territoriali, corrispondenti alle Province di Lecce e Brindisi e sono finalizzate a favorire la partecipazione alla vita associativa. =====

Sono ammesse alle delegazioni territoriali tutte le organizzazioni socie in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che vi partecipano tramite un proprio rappresentante delegato. =====

Al fine di garantire la rappresentatività territoriale, ciascuna Delegazione elegge i rappresentanti provenienti dal relativo ambito di riferimento, quali membri del Consiglio Direttivo del CSV, in base a quanto espressamente stabilito nel successivo art.14 . =====

Il funzionamento delle delegazioni territoriali è disciplinato dal Regolamento generale dell'associazione. =====

#### ===== **Art. 14 - Consiglio Direttivo** =====

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. =====

Il Consiglio direttivo è composto da minimo 9 (nove) e



massimo 18 (diciotto) componenti. I componenti sono eletti dall'assemblea dei soci su proposta delle Delegazioni territoriali di Brindisi e Lecce; nella composizione del consiglio direttivo è assicurato che i 4/9 siano provenienti dalla delegazione di Brindisi ed i 5/9 dalla delegazione di Lecce, come previsto dal regolamento e garantendo la presenza di genere. Sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente. =====

I membri del consiglio direttivo devono garantire specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza. =====

In particolare non possono accedere alla carica di componente del consiglio direttivo, coloro che, a causa di una condanna penale, siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. =====

I membri del consiglio direttivo devono provenire necessariamente da qualificate esperienze pregresse nel mondo del volontariato. =====

I membri del consiglio direttivo non devono avere rapporti professionali di alcun genere con il CSV. =====

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta. Nell'eleggere il Presidente ed il Vice Presidente il consiglio direttivo persegue il principio dell'alternanza nella provenienza dalle delegazioni di Brindisi e Lecce. =====

L'elezione dei componenti del consiglio direttivo, nonché l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento generale.

I consiglieri possono svolgere fino ad un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi. =====

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni ed il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto. =====

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo decade e deve essere rinnovato. =====

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dall'assemblea dei soci. Il consigliere decaduto è rieleggibile dal secondo mandato successivo a quello in cui ne è stata dichiarata la decadenza. =====

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario, si provvede designando il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvede per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo che sceglie tra i legali

rappresentanti di enti soci, riferiti alla delegazione di cui fa parte il consigliere decaduto o dimissionario. =====  
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di: =====

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto; ==
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; =====
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali; =====
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci; =====
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendano necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci; =====
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci; ==
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione; =====
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; =====
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario; ==
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; =====
- k) redigere e pubblicare il bilancio sociale; =====
- l) approvare la Carta dei Servizi del CSV; =====
- m) modificare la sede legale o le sedi operative. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. =====

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, che garantiscano la prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la seduta. =====

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

In seno al consiglio non è ammessa delega. =====

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve redigersi

apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti. =====

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. =====

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. =====

===== **Art. 15 - Presidente** =====

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. =

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. =====

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. =

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. =====

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. =====

E' fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di 9 anni. =====

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete: =====

a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; =====

b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; =====

c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario; =====

d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione; =====

e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto; =====

f) delegare singoli consiglieri o costituire commissioni di lavoro composti da due o più consiglieri al fine di ottimizzare le attività programmate. =====

Non possono svolgere il ruolo di Presidente dell'Associazione: =====

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; =====

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle

aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo numero 267/2000; =====

3) i parlamentari nazionali ed europei; =====

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici. =====

===== **Art. 16 - Vice Presidente** =====

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. E' referente territoriale della Delegazione di riferimento. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura. =====

Non possono svolgere il ruolo di Vice Presidente: =====

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; =====

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo numero 267/2000; =====

3) i parlamentari nazionali ed europei; =====

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici. =====

===== **Art. 17 - La Direzione** =====

La Direzione è costituita da un Direttore e da un Coordinatore di delegazione, con funzioni di vice Direttore, nominati dal Consiglio direttivo. =====

La Direzione è preposta alla gestione esecutiva dell'attività e delle direttive deliberate dagli organi di governo dell'Associazione, all'uopo avvalendosi del personale dipendente e dei consulenti che vi sono impiegati. =

La stessa provvede, inoltre, al coordinamento delle attività in ambito interprovinciale e alle attività proprie delle Delegazioni territoriali, massimizzandone l'efficienza in relazione ai bisogni del territorio, delle associazioni di volontariato e degli altri enti del terzo settore. =====

Il Direttore ed il Coordinatore di Delegazione predispongono i progetti di programma, di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo, di bilancio sociale, da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo, nonché le proposte di assunzione di personale e/o di provvedimenti disciplinari avverso il personale in servizio. =====

Il Direttore ed il Coordinatore di Delegazione partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, che non trattino argomenti che li riguardino personalmente o che non siano dichiarate "riservate" dallo stesso Consiglio Direttivo. =====

La Direzione assicura la pubblicità e la trasparenza degli atti associativi, secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale. =====

===== **Art. 18 - Organo di Controllo** =====

Nei casi previsti della legge è nominato un organo di controllo, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

I componenti dell'organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. =====

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. =====

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. =====

L'organismo territoriale di controllo (OTC) può nominare un componente del Collegio dei Sindaci del CSV con funzioni di presidente. =====

I componenti dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo del CSV. =====

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile in ordine alle cause d'ineleggibilità e di decadenza. =====

===== **Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri** =====

Il Collegio dei probiviri è composto dai rappresentanti di tre soci eletti in assemblea tra persone di comprovata competenza ed esperienza in ambito giuridico e/o sociale; dura in carica tre anni e delibera a maggioranza. Il Collegio elegge nel suo ambito il Presidente. Decide insindacabilmente, nel termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione del relativo ricorso: 1. sul diniego di ammissione di nuovi soci; 2. sulla espulsione degli

associati; 3.sulle controversie tra soci, oppure tra soci ed organi sociali, oppure tra organi sociali 4. sull'interpretazione dello Statuto associativo. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. =====

===== **Art. 20 - Libri sociali obbligatori** =====

L'Associazione deve tenere: =====

- a) il libro degli associati; =====
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; =====
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali. =====

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) e d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. =====

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo. =====

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017. =====

===== **Art. 21 - Gratuità delle cariche** =====

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate in applicazione del Regolamento generale. =====

===== **Art. 22 - Patrimonio** =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: =====

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; =====
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo; =====
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. =====

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di CSV. =====

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. =====

Il patrimonio iniziale di proprietà dell'Associazione è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero). =====

===== **Art. 23 - Entrate** =====

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate: =====

- a) quote associative; =====
- b) Fondo unico nazionale, di cui al D. Lgs.117/2017; =====
- c) corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi; =====
- d) entrate derivanti da convenzioni; =====
- e) contributi pubblici e dei privati; =====
- f) fondi da gestione economica del patrimonio; =====
- g) entrate derivanti da eventuali attività diverse, secondarie e strumentali. =====

===== **Art. 24 - Bilancio** =====

L'esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017. =

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e del bilancio sociale che illustra l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

Il bilancio sociale sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del CSV. =====

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. =====

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del Collegio sindacale che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti. =====

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre di ciascun anno, salvo diversa indicazione degli Organismi competenti. =====

E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN. =====

**Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di**  
===== **lucro** =====

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

===== **Art. 26 - Scioglimento ed estinzione** =====

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, in seduta straordinaria, con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci per i seguenti motivi: =====

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo; =====
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini; =====
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività. =====

In caso di scioglimento o di estinzione dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate, entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca, all'ONC. Eventuali beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dal CSV secondo le indicazioni provenienti dall'ONC. =====

Inoltre, in caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, non acquisito mediante le risorse del FUN, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

===== **Art. 27 - Norma transitoria** =====

In fase di prima applicazione del presente statuto, sono eletti componenti del nuovo Consiglio direttivo del "CSV Brindisi Lecce - Volontariato nel Salento ETS" i componenti in carica dei rispettivi consigli degli attuali CSV Salento e CSV Poiesis. Per il primo triennio è eletto presidente colui che riveste la carica di legale rappresentante del CSV Salento e Vice presidente colui che riveste la carica di legale rappresentante del CSV Poiesis al momento dell'incorporazione. Il limite di mandati di cui agli artt. 14 e 15 si applica a partire dalla data in cui decorrono gli effetti della fusione tra il CSV Salento e il CSV Poiesis. ==

===== **Art. 28 - Norma di rinvio** =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 117/2017, del D. Lgs. n.105/2018, nonché le altre norme vigenti pro tempore in materia. =====

Copia conforme all'originale allegato alla lettera "B" dell'atto a mio rogito del 29.10.2019, Rep. 33.363 Racc.



1708. Per gli usi di legge. =====  
Ruffano, Largo D'Annunzio 48, li 6.02.2020 =====



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive 'R'. The stamp is circular and contains the text 'RUFFANO' at the top and 'LARGO D'ANNUNZIO 48' at the bottom. The date '6.02.2020' is also visible within the stamp.